




CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI

PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

05502

Prot. n.
(citare nella risposta)



25 MAG. 2006


00187 Roma.....
VIA BARBERINI, 68 - C.F. 80053430585
Tel. +39 06.420.31.61 r.a. - Fax +39 06.48912336
Url: <http://www.cng.it> E-Mail: cng@cng.it

Serv. ADL Area 1

Rif del

Allegati come da testo

Oggetto: Convenzione Quadro Polizza Responsabilità
Professionale tra CNG e AEC S.p.A.



Ai Signori Presidenti
dei Consigli dei Collegi dei Geometri

Ai Signori Presidenti
dei Comitati Regionali dei Geometri

Ai Signori
Consiglieri Nazionali

Alla Cassa Italiana di Previdenza e
Assistenza dei Geometri
Liberi Professionisti

LORO SEDI


Con la presente, si comunica che il CNG, in data 23 maggio u.s., ha stipulato una Convenzione Quadro con la AEC Broker avente ad oggetto una polizza assicurativa di Assicurazioni e Riassicurazioni per le Responsabilità Professionali S.p.A., che prevede l'obbligo a carico del geometra professionista di prestare adeguata garanzia per i danni che possa eventualmente cagionare nell'esercizio dell'attività professionale.

Il suddetto adempimento fa seguito alla previsione di cui all'art. 9 del Codice Deontologico - approvato da questo Consiglio e diramato ai Collegi provinciali con circolare del 20 giugno 2005 - ed impone, in modo omogeneo per l'intera categoria, il rispetto di termini e di massimali minimi di copertura assicurativa, conformemente alle condizioni che si trasmettono in allegato.

Atteso quanto sopra ed in esito ai dettami di cui all'art. 9 del codice deontologico, si precisa che dalla data del 01/01/2007 decorre l'obbligo di dotarsi della polizza-quadro allegata alla presente o di altra polizza assicurativa con altra compagnia che preveda i termini minimi di copertura indicati nella Convenzione *de qua*.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si inviano i migliori saluti.

IL PRESIDENTE
(Geom. Piero Panunzi)





LLOYD'S

Certificato di Assicurazione

N° 1555066

Si certifica che l'assicurazione è stata effettuata per il tramite del coverholder nominato nel Modulo in conformità del contratto (il cui numero è specificato nel Modulo) sottoscritto dagli Assicuratori dei Lloyd's, i cui nomi e le cui quote di partecipazione possono essere accertati presso il loro Rappresentante Generale per l'Italia, e che, previa corresponsione del premio qui indicato, detti Assicuratori impegnano se stessi, ciascuno per la propria parte disgiuntamente e non solidalmente, i loro Esecutori ed Amministratori, a tenere indenne l'Assicurato per le perdite e i danni derivanti dal rischio o dalle responsabilità assicurate, alle stesse modalità, termini, condizioni e limiti previsti nel presente Certificato di Assicurazione.

In testimonianza di ciò questo Certificato di Assicurazione, firmato in calce dal Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's, a ciò debitamente autorizzato, è stato controfirmato da detto coverholder nello spazio indicato e alla data specificata nel Modulo.

Enrico Bertagna
Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's

COPIA DA REPERTORIO FIDUCIARIA



AVVISO AL PROPONENTE/ASSICURATO

Nota informativa predisposta ai sensi dell'art. 123 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 ed in conformità con quanto disposto dalla circolare ISVAP n. 303 del 2 giugno 1997.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

Il contratto è concluso con alcuni assicuratori dei Lloyd's of London (di seguito denominati "Lloyd's") la cui rappresentanza generale per l'Italia è situata in via Sigieri 14 - 20135 Milano.

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

- LEGGE APPLICABILE

Ai sensi dell'art. 122 del decreto legislativo n. 175/95, le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano. Gli assicuratori dei Lloyd's propongono di applicare la legge italiana al contratto.

- RECLAMI IN MERITO AL CONTRATTO O AI SINISTRI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Rappresentanza Generale dei Lloyd's (Servizio Reclami, con sede in Milano - Via Sigieri, 14 Tel. 0255193121, Telefax 0255193107, E-mail servizioclienti@lloyds.it).

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, servizio tutela degli utenti, Via Del Quirinale, 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dai Lloyd's.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

- TERMINI DI PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Qualora venga applicata la legge italiana, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 C.C.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di un anno decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

**SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITA' DI LEGGERE
ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO.**

MODULO

LLOYD'S

Codice Ramo	Codice Corrispondente	Cod. Lloyd's Broker	Cod. Doc. (*)	N. Binder / N. Cover Note
4200	IT 431	856	B	05N11700/001.01.06

Tipo di assicurazione: **Responsabilità Professionale**

(*) F = Piazzamento Facoltativo
B = Piazzamento su Binder

Il presente Modulo forma parte integrante del Contratto N° **1555066**

Testo CNG

Nome dell'Assicurato o Contraente: **Consiglio Nazionale dei Geometri**
Indirizzo: **Via Barberini, 68**
CAP e Città: **00187 Roma**
Codice Fiscale/P. IVA: **8005340585**

Durata dell'Assicurazione (con esclusione del tacito rinnovo)
dalle ore 24.00 del **01 febbraio 2006** alle ore 24.00 del **01 febbraio 2007**

Data del Questionario che forma parte integrante del presente Contratto: **vedi singole applicazioni**

Condizioni Generali e Particolari come da seguenti stampati: **Testo Consiglio Nazionale Geometri**

Premio Netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Totale
0	0,00	0,00	0,00	€ 0,00

Modalità di pagamento del Premio ed eventuali regolazioni: **Unica rata alla firma all'atto di emissione delle singole applicazioni di inclusione in garanzia degli Assicurati. Il pagamento e la messa in copertura saranno regolati dall'art. 3 delle Condizioni Generali di Polizza.**

Numero totale di pagine allegato al presente Modulo: **13 (tredici)**

Data	Il Corrispondente dei Lloyd's	L'Assicurato o il Contraente
24 gennaio 2006	AEC S.p.A.	IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOMETRIIl Presidente.....

IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO, PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO, MEDIANTE APPOSITO MODULO (LL04/1), LA NOTA INFORMATIVA DI CUI ALL'ART. 123 DEL D.LGS. 17.03.1995 n. 175 ED ALLA CIRCOLARE ISVAPN. 303 DEL 02.06.1997.

Il Contraente:Il Presidente.....



**ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
CONVENZIONE CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOMETRI**

La presente è una polizza di responsabilità nella forma "Claims Made". Ciò significa che la polizza copre i reclami avanzati nei confronti dell'Assicurato e notificati agli Assicuratori per la prima volta durante il periodo di validità della copertura.

La presente polizza viene stipulata dalla Contraente ai sensi dell'art. 1891 del Codice Civile, in nome degli iscritti ai Collegi Provinciali dei Geometri indicati nelle applicazioni alla polizza.

Gli Assicuratori assumono il rischio sulla base della documentazione assuntiva, prevista dall'art. 13 (Mandato d'inserimento e documentazione assuntiva) della presente polizza sottoscritta dal Richiedente e regolamentata dalle Condizioni Generali di Assicurazione di cui al testo che segue:

DEFINIZIONI

Assicurazione:	il contratto di assicurazione.
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione.
Contraente:	il soggetto che stipula il contratto.
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Sinistro:	la comunicazione agli Assicuratori di un evento per il quale è prestata l'Assicurazione.
Gli Assicuratori :	alcuni sottoscrittori dei LLOYD'S.
Premio:	la somma dovuta agli Assicuratori.
Indennizzo:	la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro.
Massimale:	la massima esposizione degli Assicuratori in caso di sinistro.
Danni materiali:	il pregiudizio economico conseguente a danneggiamenti a cose, lesioni personali o morte.
Perdite Patrimoniali:	il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o di danneggiamenti a cose.
Corrispondente :	il soggetto che emette e amministra il contratto assicurativo.



Attività Professionale : i servizi forniti dall'Assicurato, realizzati nel campo professionale di sua competenza e per i quali e' legalmente autorizzato, notificato o accreditato in ottemperanza alle vigenti leggi e regolamenti.

DICHIARAZIONI

Come da dichiarazioni presenti in ogni singolo applicazione.

Si precisa inoltre che, qualora nel Questionario siano dichiarati sinistri o circostanze che potrebbero dare luogo a richieste di risarcimento, tali fatti saranno espressamente esclusi dalla copertura assicurativa.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano.

Art. 2 - Altre Assicurazioni

Salvo il caso di altre Assicurazioni stipulate con i Lloyd's, il Contraente e' esonerato dal comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso rischio a favore delle stesse persone assicurate. In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori e ai Lloyd's specificando il nome degli altri Assicuratori .

Art. 3 - Pagamento del Premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (articolo 1901 C.C.).

Art. 4 - Forma delle Comunicazioni

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere approvate per iscritto

Art. 5 - Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del rischio gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'Art. 1897 del C.C. e rinunciano al relativo diritto di recesso.



Art. 6 - Aggravamento del Rischio

Ai sensi dell'Art. 1898 del C.C. il Contraente deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non accettati o non conosciuti dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.

Art. 7 - Obblighi in casi di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto al Corrispondente al quale e' assegnata la polizza entro 30 giorni da quando ne sono a conoscenza oppure ne hanno avuto la possibilità ai sensi dell'Art. 1913 del C.C.

Art. 8 - Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto di pagamento dell'indennizzo, gli Assicuratori ed il Contraente possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di 60 giorni.

In tal caso al Contraente spetta il rimborso della parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 9 - Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10 - Domande Giudiziali

La rappresentanza processuale passiva è stata conferita dagli Assicuratori dei Lloyd's, al Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's, Via Sigieri 14, 20135 Milano. Pertanto, ogni domanda giudiziale relativa a quanto stabilito nella presente Assicurazione dovrà essere proposta contro:- "gli Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio derivante dal Certificato di Assicurazione in persona del Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's".

Art. 11 - Foro competente

Foro competente e' esclusivamente quello del luogo di residenza o sede dell'Assicurato.

Art. 12 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non e' qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 13 - Mandato d'inserimento e documentazione assuntiva

L'inserimento nel presente contratto di ciascun Assicurato avverrà unicamente mediante la trasmissione, da parte del singolo iscritto al Collegio Provinciale dei Geometri agli Assicuratori, del relativo questionario debitamente compilato e sottoscritto dal Richiedente che dovrà essere accettato per iscritto dagli Assicuratori. La copertura assicurativa di ogni singolo Assicurato avrà durata 12 mesi dalla data decorrenza, purché quest'ultima rientri nel periodo di validità della presente polizza.



**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE
DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE****Art. 14 - Oggetto dell'Assicurazione**

Relativamente alle richieste di indennizzo notificate all'Assicurato e da questi regolarmente denunciate agli Assicuratori durante il periodo di validità della presente polizza, gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del massimale di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare (Capitale, Interessi e Spese) quale responsabile ai sensi di legge, in relazione allo svolgimento della propria attività professionale, secondo quanto specificato nella proposta di assicurazione, per inadempienza ai doveri professionali, negligenza, imprudenza o imperizia verificatesi o commesse con colpa professionale da parte dell'Assicurato o delle persone per le quali l'Assicurato sia responsabile, sempre che, in qualsiasi momento durante la validità della garanzia assicurativa, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all'albo professionale dei Geometri e/o abilitato ai sensi di legge all'esercizio della propria attività.

Art.15 - Inizio e termine della garanzia

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere successivamente alla data di retroattività indicato sul Modulo della polizza e non siano state ancora presentate al Contraente/Assicurato stesso.

Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892-1893 C.C. ogni Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a Lui imputabile, già al momento della stipulazione del contratto.

Art.16 - Limite di Indennizzo

L'indennizzo riconosciuto dagli Assicuratori non potrà superare il Limite di Indennizzo specificato sul Modulo di polizza, fermo restando che nei casi in cui gli Assicuratori saranno tenuti ad indennizzare più di una persona l'importo totale dell'indennizzo pagabile ai sensi della presente polizza, non potrà superare globalmente il Limite di Indennizzo specificato.

Ciononostante si conviene che, laddove i Certificati Merloni siano emessi in ottemperanza alla Condizione Particolare 2, i massimali di ogni singolo certificato saranno separati ed in aggiunta al massimale indicato in Polizza. Si prende atto che la copertura e di conseguenza il massimale di ogni Certificato Merloni sono validi esclusivamente per quanto richiesto dalla Legge Merloni stessa e che, nel caso in cui si verificasse un evento non espressamente escluso dalla presente polizza ma non coperto dal Certificato Merloni, o nel caso in cui il sinistro eccedesse l'ammontare del massimale del singolo certificato, la presente polizza coprirà solo in DIC (Differenza in Condizioni) e in DIL (Differenza in Massimali) rispetto al Certificato Merloni e sarà soggetta al limite di indennizzo in aggregato, come specificato nella Scheda di Polizza.

Art.17 - Altri costi

In aggiunta a quanto previsto dall'art.16, gli Assicuratori rimborseranno, fino al 25% del Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza, tutti gli altri costi e spese legali



sostenuti dagli Assicuratori o dall'Assicurato con il consenso scritto degli Assicuratori, in relazione a richieste di indennizzo presentate all'Assicurato e notificate ai sensi della presente polizza. Tuttavia, se l'ammontare dell'indennizzo supera il limite di indennizzo previsto dalla presente polizza, gli Assicuratori rispondono di tali altri costi e spese solo nella proporzione esistente fra il limite di indennizzo e l'importo totale dell'indennizzo richiesto.

Art.18 - Esclusioni

Gli Assicuratori non rispondono per le richieste di risarcimento derivanti da:

- a) conseguenze dirette o indirette di qualsiasi atto o omissione dolosa dell'Assicurato;
- b) morte, malattia, infermità o lesioni fisiche di dipendenti, derivate da e verificatesi nel corso di contratti di servizio o di apprendistato presso l'Assicurato;
- c) morte, malattia, infermità o lesioni fisiche di altre persone o dalla perdita o dal danneggiamento a beni materiali, determinati da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale;
- d) consulenza, progettazione, o specifiche tecniche nei casi in cui l'Assicurato sia contrattualmente impegnato a:
 - A) fabbricare, costruire, erigere o installare, oppure
 - B) fornire materiali o attrezzature;
- e) impegni sottoscritti dall'Assicurato a pagare penalità o ammende o a dare garanzie non dovute ai sensi di legge, ma limitatamente a quanto eccede la responsabilità civile che sarebbe esistita in assenza di tali impegni;
- f) inadempienze dell'Assicurato in quanto datore di lavoro nei confronti di dipendenti o ex-dipendenti;
- g) le conseguenze di qualsiasi circostanza:
 - A) denunciata in base a polizze assicurative in vigore prima dell'inizio della presente polizza, oppure
 - B) nota all'Assicurato alla decorrenza della presente polizza e suscettibile di provocare o di aver provocato una richiesta di indennizzo;
- h)
 - A) perdita, distruzione o danneggiamento di proprietà o perdita o spesa di qualsiasi natura derivante o risultante dagli stessi, o perdite conseguenti oppure responsabilità legali di qualsiasi natura provocate direttamente o indirettamente o a cui esse danno un contributo o che derivano da:
 - (1) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibili nucleari o scorie radioattive provenienti dalla combustione di combustibili nucleari,
 - (2) proprietà esplosive tossiche radioattive o altre proprietà pericolose di ordigni esplosivi nucleari o loro componenti nucleari.
 - B) perdita, danneggiamento o distruzione occasionati direttamente dalle onde di pressione provocate da aeromobili o altri velivoli;
- i) inquinamento graduale o contaminazione di qualsiasi tipo, ad eccezione dei casi in cui tale inquinamento o contaminazione derivi da eventi repentini, accidentali e



- imprevedibili, che siano temporalmente e fisicamente identificabili e che siano la diretta conseguenza di prestazioni professionali rese dall'Assicurato;
- l) qualsiasi errore o omissione da parte dell'Assicurato nella stipula e/o gestione di contratti di assicurazione, nonché nello svolgimento o mancato svolgimento di attività, in esse comprese quelle di consulenza o dei servizi relativi, finalizzate (e/o connesse) alla concessione di finanziamenti;
- m) la proprietà, l'uso, l'occupazione o l'affitto di beni mobili e/o immobili da o per conto dell'Assicurato;
- n) l'insolvenza dell'Assicurato;
- o) risarcimento di danni, liquidazioni di danni, sentenze giudiziali o transazioni negoziate, costi e spese del richiedente e altri costi e spese relativi a o derivanti da richieste di indennizzo presentate o azioni legali intentate contro l'Assicurato davanti ad arbitri, tribunali o corti negli Stati Uniti d'America i suoi territori o Canada;
- p) la fornitura di servizi professionali che abbia avuto luogo prima della data di retroattività come stabilito nella Scheda di polizza.
- q) atti di guerra o terrorismo così come specificato all'allegato NMA2918
- r) la presenza o le conseguenze, sia dirette che indirette, di muffa tossica o amianto.

Art.19 - Calcolo del Premio

Il premio dovuto si deve basare sugli introiti lordi (al netto dell'IVA), guadagnati dall'Assicurato nell'anno fiscale immediatamente precedente alla data di inizio della copertura.

Sempre a condizione che:

- in caso di richiesta di indennizzo, se è stabilito che gli introiti lordi dell'Assicurato per il precedente anno solare erano superiori a quelli usati per il calcolo del premio originale, ogni indennizzo dovuto più avanti dovrà essere proporzionalmente ridotto;
- gli Assicuratori hanno il diritto di eseguire controlli e verifiche sui documenti dell'Assicurato per i quali quest'ultimo è obbligato a fornire prova documentale e chiarimenti secondo quanto richiesto dagli Assicuratori.

Art. 20 - Contraente ed Assicurati

Contraente della Polizza è il Consiglio Nazionale dei Geometri, gli Assicurati sono i singoli iscritti ai Collegi Provinciali dei Geometri che vengono inseriti, a loro richiesta, nella garanzia assicurativa. I premi restano interamente a carico degli Assicurati ai quali si intendono pure trasferiti i diritti e gli oneri della polizza, in base alle Condizioni del presente contratto.

Art.21 - Franchigie

Per "Franchigia" si intende l'importo a carico dell'Assicurato relativamente ad ogni richiesta di indennizzo presentata all'Assicurato per danni costi e spese del richiedente.



Tutte le richieste di indennizzo attribuibili allo stesso atto, errore od omissione o ad una serie di atti, errori o omissioni scaturenti dalla stessa causa o fonte originaria, o ad essa attribuibili verranno considerati un'unica richiesta di indennizzo.

Art.22 - Retroattività

In riferimento all'esclusione di cui all'Art. 18 p), il periodo di retroattività, così come indicato dalla data di retroattività nella Scheda di Polizza, sarà pari al complessivo periodo continuativo di assicurazione con polizze precedenti per gli stessi rischi coperti dalla presente polizza, e sempre che tale copertura retroattiva preveda un massimale non superiore a quello previsto dalla polizza in corso al momento dell'evento che ha generato il sinistro, sempre soggetto al massimale previsto dal presente contratto, e sempre che tale precedente copertura sia sotto forma di "claims made".

Se l'Assicurato non avesse alcuna assicurazione per il periodo immediatamente precedente l'effetto della presente polizza, la retroattività sarà pari a 2 anni e qualora volesse una durata maggiore la stessa sarà soggetta ai seguenti incrementi di premio :

- | | |
|----------|---------------------|
| - 3 anni | 38% del premio base |
| - 4 anni | 45% del premio base |
| - 5 anni | 50% del premio base |

Nel rispetto di quanto previsto alla Condizione Particolare 2 per i Certificati Merloni, si prende atto che la retroattività può essere prestata per un massimo di 3 mesi, ma in nessun caso in relazione a periodi antecedenti alla data di nomina dell'Assicurato per il contratto con la Pubblica Amministrazione per il quale è richiesto il Certificato Merloni, e sempre che

l'Assicurato sottoscriva una dichiarazione di assenza di sinistri e circostanze datata non oltre 10 giorni prima della data di richiesta di emissione del certificato.

Art.23 - Garanzia Postuma in caso di cessazione dell'attività

Senza pregiudicare gli altri termini e condizioni della presente copertura, si specifica che la presente Assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati agli Assicuratori nei 12 mesi successivi la data di cessazione dell'attività professionale svolta dall'Assicurato e oggetto del presente contratto, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa.

Per i sinistri denunciati agli Assicuratori durante tale periodo di garanzia postuma, il limite di indennizzo in aggregato, indipendentemente dal numero dei Sinistri stessi, non potrà superare il massimale indicato in polizza.

La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità nel caso di radiazione dal relativo albo professionale e cesserà immediatamente nel caso l'Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa per il medesimo rischio.

La presente estensione di garanzia, nel caso di esistenza di altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi, risponderà esclusivamente per somme in eccesso ai limiti di cui all'altra copertura, esclusa ogni garanzia a copertura delle differenze di condizioni.

La presente estensione di copertura è rinnovabile a discrezione degli Assicuratori, ed il premio addizionale sarà quotato su base individuale.



Restano fermi tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni della presente polizza

Art.24 - Clausola broker

Con la sottoscrizione della presente polizza l'Assicurato/Contraente conferisce mandato alla società di brokeraggio - indicata nella Scheda di Copertura - di rappresentarlo ai fini della presente polizza.

Pertanto:

- ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata direttamente al Contraente/Assicurato;
- Ogni comunicazione effettuata dal Broker del Contraente/Assicurato al Corrispondente si considererà come effettuata dal Contraente/Assicurato stesso;

I Sottoscrittori conferiscono mandato alla società AEC S.p.A. - P.zza delle Muse 7 - 00197 Roma (qui di seguito il "Corrispondente dei Lloyd's") di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente polizza.

Pertanto:

- Ogni comunicazione fatta al Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata ai Sottoscrittori;

CONDIZIONI PARTICOLARI

1. L'assicurazione si intende operante anche per lo svolgimento delle seguenti attività:

a) Igiene e Sicurezza del Lavoro: igiene del lavoro (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore); sicurezza del lavoro compreso l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione come previsto dal D.L. 626 del 19.09.94 e sue modifiche (individuazione e valutazione dei rischi infortunio e/o malattia professionale, prevenzione tecnica ed educativa, individuazione delle misure di sicurezza e salubrità dei locali di lavoro, elaborazione di programmi di informazione dei lavoratori, prevenzione incendio predisposizione di piani per l'evacuazione dei lavoratori in caso di pericoli);

b) Sicurezza e salute dei lavoratori compreso l'incarico di direttore responsabile e sorvegliante come previsto dal D.L. 624 del 25.11.1996 e sue modifiche;

c) Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori come previsto dal D.L. 494 del 14.08.96 e sue modifiche;

d) Fascicolo Fabbricato per l'accertamento della Consistenza Statico-Funzionale secondo le delibere approvate dai singoli Enti Locali territoriali;

e) Attività di Supporto al Responsabile Unico del Procedimento come previsto dall'Art. 8 comma 5 del DPR 554/99;

2. L'assicurazione può essere estesa, dietro specifica richiesta dell'Assicurato, alla responsabilità derivante dalla Legge 109 dell'11.02.94, modificata dal D.L.101 del 03.04.95, Legge 216 del 02.06.95 e successive modifiche (la cosiddetta "Legge Merloni"), nel qual caso gli Assicuratori si impegnano a rilasciare ove necessario certificati distinti per ogni contratto soggetto alla Legge Merloni secondo lo schema D.M. 123/04 (soggetto ad un periodo massimo di 36 mesi) con un limite non superiore al massimale di cui alla Polizza base. Per tali certificati il premio relativo e' pagabile in soluzione unica anticipata ed è soggetto ad un premio minimo netto di € 100,00. Nel caso in cui il massimale del Certificato Merloni, così come previsto per legge, sia



inferiore o uguale all'importo della franchigia indicata nella Scheda di Polizza, la franchigia applicabile a tale Certificato sarà ridotta ad € 2.500,00 soggetto ad un premio minimo di Euro 250,00.

Con riferimento ad incarichi effettuati per autorità locali, ovunque si faccia menzione nel Certificato Merloni alla legge 109/94, si devono intendere richiamate anche le leggi locali in materia di lavori pubblici.

3. L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi della Legge n. 196 del 30.06.2003 per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo. Tale garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale per anno assicurativo pari al 50% di quello previsto in polizza.

4. In caso di morte dell'Assicurato, l'assicurazione continua fino alla sua naturale scadenza a favore degli eredi purché questi ne rispettino le condizioni.

5. Viene espressamente stabilito che l'assicurazione non risponde di qualsiasi danno derivante direttamente o indirettamente dall'incapacità totale o parziale di macchine o strumentazioni o componenti elettroniche, di sistemi operativi o di programmi computerizzati di leggere l'anno 2000 o date antecedenti o successive, così come non risponde di qualsiasi onere o costo sostenuto o da sostenere al fine di evitare o ridurre tali danni.

PROCEDURE IN CASO DI SINISTRO

1. L'Assicurato dovrà dare immediata comunicazione scritta agli Assicuratori durante il periodo d'assicurazione di:

- 1.1 qualsiasi richiesta di risarcimento presentata all'Assicurato;
- 1.2 qualsiasi diffida scritta o verbale ricevuta dall'Assicurato, in cui un terzo esprima l'intenzione di richiedere dall'Assicurato il risarcimento dei danni subiti come conseguenza di una negligenza professionale;
- 1.3 qualsiasi circostanza di cui l'Assicurato venga a conoscenza che si presuma possa ragionevolmente dare origine ad una richiesta di risarcimento nei confronti dell'Assicurato, fornendo le precisazioni necessarie e opportune con i dettagli relativi a date e persone coinvolte.

L'eventuale richiesta di risarcimento pervenuta in seguito alle comunicazioni specificate ai punti 1.1, 1.2 e 1.3 sarà considerata come se fosse stata fatta durante il periodo d'assicurazione.

2. Ogni lettera relativa ad una richiesta di indennizzo, ogni mandato di comparizione o citazione e ordinanza dovrà essere inoltrato agli Assicuratori immediatamente all'atto della sua ricezione. Senza il previo consenso scritto degli Assicuratori, l'Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni o sostenere spese al riguardo.



3. Gli Assicuratori hanno la facoltà di assumere in qualsiasi momento la gestione delle vertenze in qualunque sede, a nome dell'Assicurato.
4. L'Assicurato dovrà fornire agli Assicuratori tutta l'assistenza che questi gli richiederanno, ma l'Assicurato non sarà tenuto a resistere ad un'azione legale, se questa non sia considerata contestabile da un legale qualificato da nominarsi di comune accordo dall'Assicurato e dagli Assicuratori.
5. Senza il previo consenso scritto dell'Assicurato, gli Assicuratori non possono pagare risarcimenti a terzi. Qualora però l'Assicurato opponesse un rifiuto a una transazione raccomandata dagli Assicuratori preferendo resistere alle pretese del terzo o proseguire l'eventuale azione legale, gli Assicuratori non saranno tenuti a pagare di più dell'ammontare per il quale ritenevano di transigere, oltre alle spese legali e di giudizio sostenute col suo consenso fino alla data in cui l'Assicurato abbia opposto detto rifiuto, fermi in ogni caso il limite di indennizzo e la franchigia convenuti e detratte le somme eventualmente già pagate durante il Periodo Assicurativo per danni, costi o spese del richiedente.
6. Se alla data in cui si verifica una richiesta di indennizzo ai sensi della presente polizza, l'Assicurato avesse diritto o avrebbe diritto in assenza della presente polizza, ad un indennizzo in base a qualsiasi altra polizza o polizze, gli Assicuratori risponderanno solo per le somme eccedenti gli importi che avrebbero dovuto essere pagati da tale altra polizza o polizze se queste assicurazioni fossero risultate senza effetto.

Data	L'Assicurato o il Contraente
24 gennaio 2006	CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOMETRI <i>[Firma]</i> <i>[Firma]</i> <i>[Firma]</i>

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C., il Contraente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare espressamente le seguenti disposizioni contenute nelle Condizioni Generali, Particolari e Speciali descritte nel presente contratto:

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO

- Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
 Art. 3 Pagamento del Premio
 Art. 13 Mandato di inserimento e documentazione assuntiva
 Art. 14 Oggetto dell'Assicurazione
 Art. 15 Inizio e termine della garanzia
 Art. 16 Limiti di Indennizzo
 Art. 18 Esclusioni

Data	L'Assicurato o il Contraente
24 gennaio 2006	CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOMETRI <i>[Firma]</i> <i>[Firma]</i> <i>[Firma]</i>



CLAUSOLA DI ESCLUSIONE RISCHI GUERRA E TERRORISMO

A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di polizza o clausole aggiuntive, viene convenuto che il contratto di assicurazione esclude la copertura di qualunque perdita, danno, costo o spesa di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, oppure risultanti da od in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa o evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del sinistro:

1. Guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno; oppure:
2. Qualunque atto di terrorismo. Ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo (I) di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.

La presente clausola esclude inoltre la copertura di perdite, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o meno, o risultanti da o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare, prevenire, sopprimere o comunque relativamente a quanto elencato ai punti 1. e 2.

Nel caso in cui l'assicuratore eccepisca l'accadimento dei fatti o atti di cui sopra e neghi il risarcimento dei danni, perdite, costi o spese, l'onere di provare l'insussistenza di quanto deciso dall'assicuratore graverà sull'assicurato.

Qualora parte del contenuto della presente clausola venisse dichiarato nullo o inefficace da parte degli organi giudiziari o amministrativi competenti, tale nullità o inefficacia non pregiudicherà la validità del resto della clausola

08.10.01
NMA 2918



DEFINIZIONI OPERE ALTO-RISCHIO

FERROVIE

Linee ferroviarie, rotaie, traversine, ghiaia, binari di stazione, ogni impianto di elettrificazione, di segnalamento e di telemetria, con esclusione delle opere civili, sotto e sovrappassi, e degli edifici adibiti a stazioni

FUNIVIE

Mezzi di trasporto su cavi sospesi, con esclusione di ascensori verticali o obliqui, di funicolari e con esclusione delle opere edili connesse, quali gli edifici adibiti a stazioni (a valle, a monte e intermedie) e i plinti di fondazione dei sostegni in linea.

GALLERIE

Tutte le gallerie naturali scavate con qualsiasi mezzo, nonché gallerie artificiali, con esclusione di sottopassi e sovrappassi

DIGHE

Sbarramenti di acqua eseguiti con ogni tecnica, con esclusione dei rafforzamenti delle sponde di fiumi.

OPERE SUBACQUEE

Tutte le opere totalmente sommerse o aventi le fondazioni basate nell'acqua.



Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito denominato "Codice"), ed in relazione ai dati personali che Lei riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, Lei informiamo di quanto segue.

1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento

- a) è diretto all'espletamento da parte degli assicuratori dei Lloyd's of London (di seguito denominati "Lloyd's") delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione del contratto e liquidazione dei sinistri atinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui i Lloyd's sono autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) può anche essere diretto all'espletamento da parte dei Lloyd's delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi dei Lloyd's stessi;

2. MODALITA' DEL TRATTAMENTO

Il trattamento

- a) è realizzato per mezzo di operazioni o complessi di operazioni: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità tutela;
- b) è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- c) è svolto dall'organizzazione del titolare e da società di fiducia, il cui elenco è disponibile presso il Responsabile, che sono nostre dirette collaboratrici e che operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento di dati personali, obbligati ad adempiere in proprio alla normativa in materia di tutela di protezione dei dati personali. Si tratta in modo particolare di società che svolgono servizi di assunzione rischi, archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela, svolgimento di sopralluoghi, perizie, gestione e liquidazione sinistri.

3. CONFERIMENTO DEI DATI

La raccolta dei dati può essere effettuata presso l'interessato ovvero presso società accreditate presso i Lloyd's che svolgono per nostro conto compiti di natura assistiva (agenti, subagenti, broker).

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, motorizzazione civile), limitatamente ai dati personali richiesti in forza di dette leggi, regolamenti o normativa comunitaria;
- b) obbligatorio per la conclusione di nuovi contratti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri; limitatamente ai dati personali contenuti nella modulistica Lloyd's;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'assicurato stesso.

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali

- a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
- b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; ad organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo; ISVAP, Ministero delle Attività produttive, CONSAP, UCL, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione); altri enti pubblici. Tali soggetti operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento di dati personali, e sono obbligati ad adempiere in proprio alla legge. l'elenco dei destinatari delle comunicazioni dei dati personali è disponibile presso l'Ufficio del Rappresentante Generale, e può essere gratuitamente messo a conoscenza dell'interessato, mediante richiesta scritta al Responsabile al numero di fax 02 55193107, o all'indirizzo email info@lloyds.it ai sensi dell'art 7 del Codice.

6. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della modalità e delle finalità del trattamento; di venire a conoscenza della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; di ottenere gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Codice; di essere messo a conoscenza dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della Legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. L'esercizio dei diritti dell'interessato può essere esercitato secondo quanto stabilito dall'art. 8 del Codice.

7. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Titolari del trattamento in ambito italiano sono i Lloyd's nella persona del loro Rappresentante Generale per l'Italia, con sede a Milano in Via Sigieri, 14. Responsabile è il Manager della divisione Gestione e Controllo dell'ufficio del Rappresentante Generale, domiciliato per la carica presso l'indirizzo sopra indicato.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI

Preso atto dell'informativa di cui sopra, ed ai sensi dell'art. 23 e 26 del Codice, Le chiediamo quindi di esprimere il consenso per i trattamenti di dati strettamente necessari per le operazioni e servizi da Lei richiesti e più precisamente per (barrare le caselle per esprimere il consenso):

- il trattamento dei dati personali per le finalità di cui al punto 1 lettera a) dell'informativa;
- la comunicazione dei dati personali alle categorie di soggetti e nelle modalità indicate al punto 5 della predetta informativa, che li possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1, lett. a) della medesima informativa o obbligatori per legge;
- il trattamento dei dati "sensibili" per le finalità di cui al punto 1, lett. a) dell'informativa e nelle modalità di cui al punto 2. Lei informiamo che i dati sensibili oggetto del trattamento sono dati personali idonei a rivelare lo stato di salute;
- la comunicazione dei dati sensibili alle categorie di soggetti e nelle modalità indicate al punto 5 della predetta informativa, che li possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1, lett. a) della medesima informativa o obbligatori per legge;
- lo svolgimento di attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

Ai sensi dell'art. 7 del Codice Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati oggetto di trattamento e come essi vengono utilizzati. Ha, altresì, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento ricorrendo i motivi di cui all'art. 7 del Codice richiamati nel punto 6 dell'informativa.

Luogo

Data

PIERO PANUNZI

l'Interessato

(Nome e Cognome leggibili)

Firma

LLOYD'S

*Sede Legale: 20135 Milano, Via Sigieri, 14 - Tel. 02/55193121
Telefax 02/55193107 - Indirizzo telegrafico LLOYDS MILANO - Indirizzo Internet www.lloyds.com/italy
R.E.A. 1351975, Registro Imprese Milano 325307 - Cod. Fisc. 07585850584 - P. IVA 10655700150*

CONVENZIONE QUADRO POLIZZA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOMETRI

Convenzione tra CNG e AEC S.p.A.

La presente convenzione è stipulata tra il CNG – Consiglio Nazionale dei Geometri, Via Barberini, 68 – 00168 Roma - per conto dei propri Iscritti, da una parte e AEC Broker di Assicurazioni e Riassicurazioni per le Responsabilità Professionali S.p.A., corrispondente dei Lloyd's, iscritta al n° 1343/S del 25/07/2001 della Sezione II dell'Albo dei Mediatori di Assicurazione, con sede in Roma, Piazza delle Muse, 7 – 00197 Roma, dall'altra parte.

Broker : AEC S.p.A.

Assicuratore : Alcuni sindacati dei Lloyd's

E' convenuto tra le parti quanto segue:

1. Oggetto e durata della convenzione

- 1.1 Questa convenzione ha come oggetto l'assicurazione dei rischi della responsabilità professionale dei Geometri liberi professionisti.
- 1.2 La convenzione decorre dalla data della firma in calce e con durata triennale, salvo disdetta annuale con lettera raccomandata almeno due mesi prima. La cessazione della convenzione comporta, alle rispettive scadenze delle singole applicazioni, automaticamente la cessazione di tutti i relativi singoli contratti assicurativi senza obbligo di disdetta per ciascun contratto. In caso di disdetta da parte degli Assicuratori, il Broker si impegna a comunicare tempestivamente agli assicurati la cessazione della convenzione.

2. Stipulazione ed adesione

- 2.1 La convenzione è stipulata dal CNG, per conto degli Iscritti ai collegi provinciali che intendano aderirvi. L'adesione di ogni singolo professionista è facoltativa; essa comporta l'accettazione di tutte le condizioni e modalità stabilite in questa convenzione.
- 2.2 La perdita o la rinuncia alla qualità di iscritto comporta l'automatica immediata rescissione del contratto assicurativo.

3. Impegno dell'Assicuratore

3.1 L'Assicuratore è tenuto a fornire l'assicurazione di cui all'articolo 1 ad ogni Geometra che ne faccia richiesta aderendo alla convenzione con le modalità previste all'articolo 4 che segue. Questo semprechè in presenza di modulo proposta con assenza di sinistri o circostanze che potrebbero determinare un sinistro negli ultimi cinque anni.

3.2 La copertura Responsabilità Professionale Generale per l'intera attività è fornita alle condizioni dell'allegato esemplare di polizza, come da allegato n°1. Ogni singolo contratto avrà decorrenza dalla data specificamente convenuta e scadenza dopo 12 mesi.

4. Modalità di adesione alla convenzione – Rinnovi

4.1 L'adesione alla convenzione e la richiesta di copertura sono fatte attraverso la compilazione di apposito modulo di proposta o questionario, da trasmettere all'Assicuratore, debitamente compilato e firmato, e corredato dagli eventuali allegati che lo integrano. Le stesse sono soggette ad accettazione da parte dell'Assicuratore.

4.2 La copertura può essere richiesta per un limite di indennizzo globale per 0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 milioni di Euro per la Responsabilità Professionale Generale e per i massimali di legge per la copertura "Merloni". I massimali superiori a tali valori saranno quotati separatamente al momento della stipulazione del massimale base.

4.3 E' in ogni caso previsto che ciascun assicurato aderente dichiari l'ammontare degli introiti lordi registrati nell'esercizio immediatamente anteriore sulla base del quale si calcola il premio di polizza, come dalla tariffa in allegato (allegato n°2).

4.4 Le parti si impegnano reciprocamente a considerare, al raggiungimento delle prime 5.000 e 10.000 adesioni, la possibilità di formulare aggiustamenti e/o miglioramenti sia in termini di garanzie assicurative prestate nella polizza convenzione che in termini economici. Resta inteso che gli eventuali miglioramenti di natura economica si applicheranno successivamente alla prima scadenza annuale della convenzione.

5. Criteri generali

5.1 Il premio della copertura è commisurato agli introiti lordi contabilizzati dall'Assicurato nell'esercizio immediatamente anteriore senza regolazione a fine anno.

5.2 Il premio lordo è soggetto ad un premio minimo, comunque acquisito, come indicato in tariffa (allegato n°2) per la Responsabilità Professionale Generale e di € 134,48 per la copertura Merloni.

5.3 Per introiti s'intende il fatturato professionale lordo annuo così come riportato sulla dichiarazione al netto di Iva.

- 5.4 Il premio, quale indicato nell'allegato 2, varia in funzione della franchigia prescelta, del massimale richiesto, della classe di fatturato professionale lordo di appartenenza e delle eventuali riduzioni di garanzia esplicitamente richieste dal professionista.
- 5.5 La franchigia è l'ammontare che, per ogni danno, va dedotta dalla somma dell'indennizzo.
- 5.6 Il massimale è per sinistro e per periodo assicurativo; esso è il limite dell'indennizzo globale per l'intero periodo di assicurazione contrattuale, a valere per ogni assicurato tranne per i casi previsti per la legge Merloni dove il massimale si intende per singolo certificato.

6. Emissione dei documenti

Ad ogni Assicurato l'Assicuratore rilascia i rispettivi documenti contrattuali (polizza, certificato, atto di rinnovo) a condizione che:

- a) siano state debitamente osservate le modalità di adesione e di rinnovo di cui all'art. 4;
- b) il relativo premio sia stato pagato al Broker;
- c) i Geometri abbiano conferma della regolare iscrizione necessaria all'esercizio delle attività assicurate.

7. Efficacia

La presente convenzione avrà efficacia con la firma delle condizioni allegate.

Fatta a Roma il

23/05/06
AEC S.p.A.

Il Presidente

Fabrizio Callarà

CNG

Il Presidente

Geom. Piero Panunzi

ALLEGATO 2

Lloyd's -Tabella Premi Rischi Professionali Lordi "Convenzione Consiglio Nazionali Geometri"

FASCIA FATTURATO	MASSIMALE € 250.000,00	MASSIMALE € 500.000,00	MASSIMALE € 1.000.000,00	MASSIMALE € 1.500.000,00
€ 0-20.000,00	225,92	282,40	374,18	473,02
€ 20-50.000,00	282,40	324,76	458,90	635,39
€ 50-100.000,00	331,82	374,18	564,80	847,19
€ 100-150.000,00	416,54	564,80	847,19	1.270,79
€ 150-250.000,00	564,80	755,41	1.129,59	1.602,61
TASSI MERLONI				
FINO 12 MESI	1,91%	2,12%	2,47%	2,68%
FINO 24 MESI	2,33%	2,61%	3,04%	3,39%
FINO 36 MESI	3,11%	3,67%	4,31%	4,73%

Condizioni:

- Tariffa valida per un minimo di 1000 adesioni
- Franchigia € 1.500,00 per sinistro. Franchigia € 2.500,00 **sconto 10%** sui premi base e sui tassi merloni;
- La polizza prevede una retroattività pari al numero di anni di precedente copertura assicurativa continua. Per coloro che non sono mai stati assicurati retroattività 2 anni
- I Tassi merloni verranno applicati alla parcella percepita per la progettazione esecutiva (definitiva in caso di appalto integrato). Premio minimo Euro 134,48
- La presente tariffa **non comprende**:
 - 1) incarichi inerenti ferrovie, funivie, gallerie, porti, dighe, opere subacquee;
 - 2) le attività professionali per singoli incarichi di opere aventi un valore superiore € 2.500.000,00;
 - 3) le attività relative al D. Lgs. 626/94, 624/96 e 494/96. Per inclusione **sovrappremio del 15%** sui premi base e sui tassi merloni
- Tariffa valida esclusivamente in assenza di sinistri e/o circostanze che potrebbero dare luogo a sinistri negli ultimi 5 anni

APPENDICE N° 1/320091	Codice Ramo 4200	Cod. Corrispondente IT 431	N° Lloyd's Broker/ N° Riferimento di Londra 856/05N11700/001.01.06
---------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	---

La presente appendice forma parte integrante del Contratto N° **1555066**

Nome dell'Assicurato o Contraente: **Consiglio Nazionale dei Geometri**
Indirizzo: **Via Barberini, 68**
CAP e Città: **00187 Roma**
Codice Fiscale: **8005340585**

Effetto e scadenza dell'appendice: dalle ore 24.00 del 23 maggio 2006 alle ore 24.00 del 23 maggio 2007	Effetto e scadenza del contratto: dalle ore 24.00 del 23 maggio 2006 alle ore 24.00 del 23 maggio 2007
---	--

Premio:

Premio Netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Totale
0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,0

Con la presente appendice si dà e si prende atto tra le Parti che le date di decorrenza e scadenza del contratto si intendono annullate e sostituite come di seguito indicato:

Effetto e scadenza del contratto:

dalle ore 24.00 del **23 maggio 2006** alle ore 24.00 del **23 maggio 2007**

Si concorda inoltre che tutte le appendici di inclusione al presente contratto che verranno emesse dopo il 17 novembre 2006, cesseranno il giorno di scadenza del contratto generale, ossia il 23 maggio 2007.

Si precisa che le suddette appendici verranno emesse previa pagamento di un premio pro-rata secondo la tabella di calcolo allegata.

Si precisa inoltre che le attività svolte dai geometri e rientranti nelle garanzie del presente contratto sono a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

1. direzione lavori, contabilità e misure di lavori nell'ambito dell'incarico di direttore dei lavori, consulenza in ambito di progettazione e direzione lavori;
2. rilevamenti topografici
3. svolgimento di attività professionali previste e disciplinate dal D. Lgs. 626/1994 s.m.i.
4. prevenzione incendi purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge
5. dichiarazione d'inizio attività, osservazione, stime
6. rilascio di certificazioni, dichiarazioni e/o relazioni, stime e valutazioni in genere nonché visure e ricerche catastali
7. assistenza e consulenza alle procedure di perfezionamento delle fonti di finanziamento, ivi compresa la redazione di documentazione tecnico - economica e finanziaria necessaria per la richiesta di finanziamento
8. accatastamento delle opere realizzate
9. consulenza per pratiche amministrative, licenze, concessioni e permessi
10. consulenza ed assistenza per pratiche di condono

- segue -



AEC S.p.A.
Lloyd's Correspondent
Il Presidente
Fabrizio Callarà

11. relazioni tecniche per visure ipotecarie e/o catastali, sempre che le stesse siano state effettuate
12. incarichi di consulente tecnico d'ufficio nominato dall'Autorità Giudiziaria
13. incarichi di perito per perizie giudiziali ed extragiudiziale
14. redazione di piani regolatori in genere ed urbanistici
15. sopralluoghi e visite all'esterno dello studio professionale, compresi i cantieri edili, resi necessari dallo svolgimento dell'attività
16. amministrazioni condominiali
17. presentazioni denunce di successione e/o riunione di usufrutto
18. liquidazione e concordato con uffici competenti relativi ad accertamenti di valore per compravendite, successioni, donazioni, riunioni di usufrutto
19. ricorsi presso le commissioni tributarie

Si conviene tra le Parti che, ferme restando le condizioni della presente polizza, rientrano in garanzia tutte le richieste di risarcimento, presentate all'assicurato in relazione alle proprie competenze professionali (limitatamente alle attività di cui sopra), anche nel caso in cui il giudice competente stabilisca che l'Assicurato abbia operato oltre le proprie competenze professionali, sempre che il valore delle opere sia inferiore ad Euro 2.500.000,00.

FERMO E INVARIATO IL RESTO

Numero totale di pagine allegate al presente Modulo: **0 (zero)**

Data	Il Corrispondente dei Lloyd's	L'Assicurato o il Contraente
16 maggio 2006	 <p>AEC Spa</p>	 <p>CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOMETRI Il Presidente</p>

SHORT RATE CANCELLATION TABLE FOR TERM OF ONE YEAR

Days Insurance in Force	Per Cent. of One Year Premium	Days Insurance in Force	Per Cent. of One Year Premium
1	5	154-156	53
2	6	157-160	54
3-4	7	161-164	55
5-6	8	165-167	56
7-8	9	168-171	57
9-10	10	172-175	58
11-12	11	176-178	59
13-14	12	179-182 (6 months)	60
15-16	13	183-187	61
17-18	14	188-191	62
19-20	15	192-196	63
21-22	16	197-200	64
23-25	17	201-205	65
26-29	18	206-209	66
30-32 (1 month)	19	210-214 (7 months)	67
33-36	20	215-218	68
37-40	21	219-223	69
41-43	22	224-228	70
44-47	23	229-232	71
48-51	24	233-237	72
52-54	25	238-241	73
55-58	26	242-246 (8 months)	74
59-62 (2 months)	27	247-250	75
63-65	28	251-255	76
66-69	29	256-260	77
70-73	30	261-264	78
74-76	31	265-269	79
77-80	32	270-273 (9 months)	80
81-83	33	274-278	81
84-87	34	279-282	82
88-91 (3 months)	35	283-287	83
92-94	36	288-291	84
95-98	37	292-296	85
99-102	38	297-301	86
103-105	39	302-305 (10 months)	87
106-109	40	306-310	88
110-113	41	311-314	89
114-116	42	315-319	90
117-120	43	320-323	91
121-124 (4 months)	44	324-328	92
125-127	45	329-332	93
128-131	46	333-337 (11 months)	94
132-135	47	338-342	95
136-138	48	343-346	96
139-142	49	347-351	97
143-146	50	352-355	98
147-149	51	356-360	99
150-153 (5 months)	52	361-365 (12 months)	100

Rules applicable to insurance with terms less than or more than one year:

- A. If insurance has been in force for one year or less, apply the short rate table for annual insurance to the full annual premium determined as for an insurance written for a term of one year.
- B. If insurance has been in force for more than one year:
 1. Determine full annual premium as for insurance written for a term of one year.
 2. Deduct such premium from the full insurance premium, and on the remainder calculate the pro rata earned premium on the basis of the ratio of the length of time beyond one year the insurance has been in force to the length of time beyond one year for which the insurance was originally written.
 3. Add premium produced in accordance with items (1) and (2) to obtain earned premium during full period insurance has been in force.

NMA 2722a

Approved by Lloyd's Underwriters' Non-Marine Association Ltd.